

BILANCIO

Perdite civilistiche del 2020 riportabili fino al 2025

Prolungate le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

di Gianluca Dan | 19 MARZO 2021

L'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, dopo le modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, consente alle società di posticipare al quinto esercizio successivo il termine per ripianare le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Sono disapplicati gli obblighi previsti ordinariamente dal codice civile a seguito di perdite qualificate, mentre permangono gli obblighi di informativa. Anche le disposizioni sullo scioglimento delle società sono disapplicate, cioè non scatta lo scioglimento "automatico" delle società di capitali per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale. Dunque, l'assemblea che approverà il bilancio 2025 deciderà le sorti della società, eventualmente riducendo il capitale in proporzione alle perdite accertate. Le perdite 2020 dovranno essere "targate" in nota integrativa. A tale proposito, è controversa la possibilità di comprendere nelle perdite 2020 anche quelle antecedenti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Premessa

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per l'anno 2021), modifica l'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (decreto "Liquidità"), **estendendo a cinque anni il termine** entro il quale le **società di capitali dovranno coprire le perdite del 2020**.

Si ricorda che la disposizione che "congelava" le perdite era stata introdotta nel primo periodo della pandemia da Covid-19:

**Art. 6 del D.L. n. 23/2020, versione in vigore fino al 31 dicembre 2020**

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

**Art. 6 del D.L. n. 23/2020, versione in vigore dal 1° gennaio 2021**

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applica-

no gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

La disposizione amplia notevolmente l'ambito e la tempistica di applicazione della norma, concedendo alle società **cinque esercizi per ripianare la perdita emersa nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020** (anno 2020 per i soggetti solari).

Vengono, così, **disapplicati gli obblighi previsti dal codice civile** per le società di capitali, indicando che non operano le disposizioni del "*ricapitalizza, liquida o trasforma*", previste ordinariamente dal codice civile a seguito di perdite qualificate.

Restano, invece, in essere gli **obblighi di informativa** previsti dall'art. 2446, primo comma, per le s.p.a. e dai commi da primo a terzo dell'art. 2482-bis c.c. per le s.r.l.

Società per azioni

Pertanto, gli amministratori o il consiglio di gestione e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, delle s.p.a. e delle s.a.p.a., quando risulta che il **capitale è diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, devono senza indugio **convocare l'assemblea** per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una **relazione** sulla situazione patrimoniale della società, con le **osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione**.

La relazione e le osservazioni devono restare **depositate in copia** nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Sono, invece, **disapplicate le norme per le s.p.a. riportate nelle tabelle seguenti**:

Art. 2446 c.c.



Secondo comma	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In man-
---------------	--

	canza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Terzo comma	Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.

Art. 2447 c.c.

Primo comma	Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.
-------------	--

Società a responsabilità limitata

Nelle s.r.l., quando risulta che il **capitale è diminuito di oltre un terzo** in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio **convocare l'assemblea** dei soci per gli opportuni provvedimenti.

Anche nelle s.r.l., all'assemblea deve essere sottoposta una **relazione** degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le **osservazioni** nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, **copia** della relazione e delle osservazioni deve essere **depositata** nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Sono, invece, **disapplicate le norme per le s.r.l. riportate nelle tabelle seguenti**:

Art. 2482-bis c.c.

Quarto comma	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Quinto comma	Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Sesto comma	Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
-------------	---

Art. 2482-ter c.c.



Primo comma	Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
Secondo comma	È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Cause di scioglimento

L'art. 6 del D.L. n. 23/2020 **disapplica anche le disposizioni sullo scioglimento** delle società. La relazione illustrativa al decreto evidenzia che la norma

*"mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi COVID-19 ..., ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa - palesemente abnorme - tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi a responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal Codice civile in termine di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di **fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19** con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale".*

Così **non scatta lo scioglimento "automatico" delle società di capitali**, previsto dal n. 4) del primo comma dell'art. 2484 c.c. per la **riduzione del capitale al di sotto del minimo legale**.

Nelle cooperative non si applica l'art. 2545-duodecies c.c. per la perdita del capitale:

Art. 2545-duodecies c.c.



Primo comma	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.
-------------	--

Limite temporale dei rimedi

Il comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, nella nuova versione risultante a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, consente alle società di **posticipare al quinto esercizio successivo il termine per agire**. Pertanto, l'assemblea che approverà il bilancio 2025, nella primavera 2026, dovrà decidere le sorti della società, eventualmente riducendo il capitale in proporzione alle perdite accertate.

Le **perdite 2020 dovranno essere "targate" in nota integrativa**, per distinguerle con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

In merito alla possibilità di **comprendere nelle perdite 2020 anche quelle antecedenti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 o quelle successive**, si segnalano diverse prese di posizione dottrinali.

In particolare, la **tesi più restrittiva** è quella adottata dalla lettera circolare 29 gennaio 2021, prot. n. 26890, del **MISE**, a commento dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, la quale sostiene che:

"La nuova e più ampia formulazione sembra offrire una indicazione più precisa degli intenti del legislatore.

*Il riferimento, in primo luogo, alle "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", anziché alle "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]" sembra chiarire che oggetto della norma sono **solo le perdite emerse nell'esercizio 2020** (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020).*

*Sembra da **escludersi**, pertanto, che la disposizione possa riguardare **perdite relative ad esercizi antecedenti**, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.).*

*Va evidenziato, d'altra parte, che la nuova formulazione sembra disegnare un percorso più flessibile per la gestione, da parte delle società interessate, delle perdite dalla stessa contemplate. Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 **non sembra precludere la possibilità**, per le società interessate, di **procedere in via anticipata**, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge.*

Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame ("può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2"), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482-ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ..

Circa tale ultimo aspetto (accertamento della causa di scioglimento), sembra possibile rilevare quanto segue.

*L'art. 2485 del codice civile rimette, come noto, l'accertamento in questione alla **competenza degli amministratori** della società.*

*Nel contempo, come detto, la nuova formulazione dell'art. 6 cit. prevede, al comma 3, che la **decisione di rinvio** (che rende temporaneamente inoperativa la causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4) spetti all'**assemblea**.*

*Sembra doversene dedurre che l'eventuale **accertamento anticipato della causa di scioglimento** rispetto al termine indicato al comma 2 della norma in esame, ad opera degli amministratori, potrà avvenire solo previo **consenso** (implicito od esplicito) dell'**assemblea** stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo."*

Di diverso avviso, invece, Assonime e il Notariato. In particolare, **Assonime**, con la circolare 25 febbraio 2021, n. 3, propende per un'**applicazione estensiva**, pur nel dubbio, della norma sul riporto delle perdite.

La massima 23 febbraio 2021, n. 196 del **Consiglio notarile di Milano** statuisce che:

MASSIMA

*"Per "perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020", ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.L. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall'art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere **tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte**. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.*

Resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell'art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il

patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).

Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali **perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale** (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili."

Infine, il documento di ricerca del 17 marzo 2021 del CNDCEC e FNC esamina compiutamente le diverse tesi sopra evidenziate e, per quanto riguarda le perdite future, illustra anche la possibile teoria che il secondo e terzo comma dell'art. 6 del decreto Liquidità abbiano un'autonoma valenza non riferendosi solo alle **perdite** emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, ma anche a quelle **che emergeranno negli esercizi in corso a partire dal 1° gennaio 2021**, che con molta probabilità risulteranno ancora pesantemente incisi dagli effetti della pandemia. Adottando quest'ultima interpretazione si raggiungerebbe l'obiettivo di **sterilizzare i futuri effetti negativi della pandemia**. In tal modo il c.d. periodo di grazia di cinque esercizi, potrebbe posticipare il *dies ad quem* entro cui adottare i provvedimenti salvifici oggi sospesi.



Esempio

Così ad esempio le perdite dell'esercizio 2021 potrebbero essere posticipate dall'assemblea al quinto esercizio successivo al 2021 con obbligo di adottare i provvedimenti di cui agli artt. 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, c.c. solo in sede di approvazione del bilancio 2026, vale a dire nel 2027.



Riferimenti normativi

- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 266;
- D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 6;
- Codice civile, artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484, primo comma, n. 4) e 2545-duodecies;
- Assonime, circolare 25 febbraio 2021, n. 3;
- Consiglio notarile di Milano, massima 23 febbraio 2021, n. 196;
- MISE, lettera circolare 29 gennaio 2021, prot. n. 26890;
- Documento FNC-CNDCEC, Sospensione ammortamenti e perdite di esercizio, 17 marzo 2021.